

5. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

5.2 VALUTAZIONI AMBIENTALI

Martino Minardi



Foto: Gabriella Trevisi

Introduzione

La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), introdotta con la Direttiva 85/337/CEE, rappresenta uno strumento fondamentale della politica di governo del territorio. È una procedura tecnico-amministrativa di verifica preventiva della compatibilità ambientale di un determinato progetto. In particolare, la VIA individua, descrive e valuta, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti, nonché a breve e lungo termine, di un determinato progetto e delle sue principali alternative (compresa la non realizzazione dell'opera o intervento), su una pluralità di fattori: biotici (uomo, flora, fauna), abiotici (suolo, acqua, aria, clima, paesaggio) e rispettive interazioni (ecosistema, beni materiali, patrimonio culturale). La procedura di VIA garantisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni.

La VIA non è rivolta ai singoli aspetti ambientali (acqua, suolo, aria, ecc.), bensì al complesso delle componenti e delle relazioni che costituiscono l'intero sistema ambientale. Diventa, infatti, fondamentale verificare i rapporti con altre azioni collegate del processo decisionale complessivo, quali il paesaggio, le opere pubbliche, le certificazioni ambientali, nonché con le normative settoriali.

Una particolare e preliminare valutazione ambientale è rappresentata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), introdotta dall'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE e disciplinata, in ambito nazionale, dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, così come integrato e modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120. La VINCA è riferita agli habitat e alle specie per i quali i siti in questione sono stati individuati, considerando la funzionalità ecologica dell'intera Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC - e Zone di Protezione Speciale - ZPS). Non si applica, pertanto, come nel caso della VIA, a particolari categorie di interventi e opere. Si applica, inoltre, ai piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso.

Un altro strumento di valutazione ambientale, introdotto a livello comunitario con la Direttiva 2001/42/CE, è rappresentato dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). L'obiettivo è quello di valutare gli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. A differenza della VIA, la VAS si sviluppa in parallelo alla redazione del Piano/Programma oggetto della valutazione, per assicurarne le opportune correzioni in corso di redazione e il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione. Pertanto, la VAS si configura come un processo continuo che si svolge in maniera integrata nel corso dell'intero ciclo di vita del Piano o del Programma. La VAS, per essere efficace, deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale, sotto il profilo della garanzia e della coerenza delle scelte effettuate con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente.

Quadro sinottico indicatori

Subtematica	Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Valutazione di Impatto Ambientale	Decreti VIA e Determinazioni Direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale	R	REGIONE PUGLIA
Valutazione Ambientale Strategica	Procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS	R	REGIONE PUGLIA

Decreti VIA e Determinazioni Direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Decreti VIA e Determinazioni Direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale	R	REGIONE PUGLIA

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Fornire un quadro del livello di risposta della Pubblica Amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali e alle politiche relative alle valutazioni ambientali	*	2010-2011	R	-	-

Nel 1985, la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 85/337/CEE, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, recentemente abrogata dalla Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, con l'obiettivo di riunificare in un unico testo legislativo consolidato tutte le modifiche apportate nel corso degli anni alla citata Direttiva 85/337/CEE.

La Direttiva comunitaria prevede la procedura di VIA solo per determinati progetti, definendo delle liste di inclusione che indicano i progetti da assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale. Infatti, l'Allegato I della Direttiva 2011/92/UE riporta un elenco di progetti sottoposti obbligatoriamente a valutazione: figurano tra essi raffinerie, centrali termiche, impianti nucleari, acciaierie, impianti chimici, ferrovie per il traffico a grande distanza, autostrade o strade con più di quattro corsie, porti marittimi commerciali, impianti di smaltimento rifiuti e trattamento di acque reflue, dighe e attività estrattive. L'Allegato II riporta, invece, l'elenco dei progetti che gli Stati membri possono decidere se sottoporre o meno a valutazione, attraverso una valutazione caso per caso, oppure su soglie e criteri fissati dallo Stato membro, sulla base dei parametri riportati nell'Allegato III (caratteristiche e localizzazione dei progetti, caratteristiche dell'impatto potenziale).

A livello nazionale, vige il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. L'Allegato II alla parte II del citato decreto riporta i progetti di competenza statale, mentre l'Allegato III elenca quelli di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

In Puglia vige la Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii., recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", che attribuisce le competenze in materia di VIA alla Regione, nonché alle Province e ai Comuni sulla base della tipologia di progetti di interventi e di opere.

Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'Allegato A, ripartito, a seconda delle citate competenze, negli elenchi A.1 (Regione), A.2 (Provincia) e A.3 (Comune). Sono, invece, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale, i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B.1 (Regione), B.2 (Provincia) e B.3 (Comune). Sono assoggettati, altresì, alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Tali procedure di verifica si concludono con uno specifico provvedimento denominato "Determinazione Direttoriale di verifica di assoggettabilità a VIA". Le Determinazioni Direttoriali positive e positive con prescrizioni dispongono l'esclusione dall'assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto, mentre quelle negative determinano che il progetto sia assoggettato alla procedura di VIA, come nel caso dei progetti sottoposti a VIA obbligatoria.

Al riguardo, il Portale ambientale della Regione Puglia - Sezione VIA/VAS (<http://ecologia.regione.puglia.it>) riporta, a partire dall'anno 2010, le Determinazioni Dirigenziali relative alle procedure di compatibilità ambientale e alle procedure di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, così come disciplinato dalla citata Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii.

La figura seguente (Fig.1) mostra il numero complessivo dei Provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (*Decreti VIA*) e delle Determinazioni di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*Determinazioni Direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA*) di competenza regionale.

Fig.1 – Numero complessivo di Decreti VIA e Determinazioni Direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale	
2010	2011
99	137
Fonte: Regione Puglia - Portale ambientale	

Procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS	R	REGIONE PUGLIA

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Fornire un quadro del livello di risposta della Pubblica Amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali e alle politiche relative alle valutazioni ambientali	*	2010-2011	R	-	-

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente, rappresenta un importante contributo all'attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile. Infatti, essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle scelte di un Piano o Programma consentendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi generali. La Direttiva VAS è collegata direttamente alle Direttive VIA e Habitat, oltre a diverse altre Direttive di settore (acque, rifiuti, nitrati, rumore, qualità dell'aria) che fissano i requisiti per l'istituzione e la valutazione di Piani e Programmi.

La norma di riferimento a livello nazionale è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che specifica i Piani ed i Programmi soggetti a VAS, quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e quelli che sono esclusi dalla procedura di VAS. Il decreto in questione considera la VAS una parte integrante del procedimento di adozione o approvazione del Piano o del Programma e dispone che i provvedimenti amministrativi di approvazione degli stessi adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, siano annullabili per violazione di legge.

In Puglia, la Circolare n. 1/2008, approvata con delibera di G.R. n. 981 del 13 giugno 2008, riprende per lo più il dettato della norma nazionale fornendo alcuni essenziali chiarimenti in merito alla procedura di VAS, che risulta essenzialmente articolata nelle seguenti fasi:

- fase di scoping;
- elaborazione del rapporto ambientale;
- svolgimento di consultazioni;
- valutazione del Piano o del Programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni;
- espressione di un parere motivato;
- informazione sulla decisione;
- monitoraggio.

Il Portale ambientale della Regione Puglia - Sezione VIA/VAS (<http://ecologia.regione.puglia.it>) riporta, a partire dall'anno 2010, le Procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS in base a quanto stabilito dal citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

La figura seguente (Fig. 2) mostra il numero complessivo di Procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS.

Fig. 2 – Numero complessivo di Procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS	
2010	2011
34	39
Fonte: Regione Puglia - Portale ambientale	

Bibliografia

- ISPRA – *Annuario dei dati ambientali*, 2011.
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 - Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.
- Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17 - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 2003 - *La valutazione di impatto ambientale nella difesa del suolo – Aspetti tecnici e normativa di riferimento*. PODIS-PON, Progetto Operativo Difesa Suolo ATAS 2000-2006.
- Deliberazione di G.R. 13 giugno 2008, n. 981 - Circolare n. 1/2008: Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Deliberazione di G.R. 28 dicembre 2009, n. 2614 - Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

Sitografia

- ISPRA, www.isprambiente.it
- MATTM, www.minambiente.it
- Portale ambientale Regione Puglia, <http://ecologia.regione.puglia.it>
- PPTR Regione Puglia, <http://paesaggio.regione.puglia.it>
- www.valutazioneambientale.net